

## SCHEMA DI CONTRATTO

### **FORNITURA E MESSA IN SERVIZIO DI NN. 2 GRU A PORTALE SU ROTAIA (RMG) NELL'AMPLIAMENTO DEL TERMINAL FERROVIARIO DELL'INTERPORTO DI BOLOGNA - CUP: F60B22000000008 - CIG 9684748ADE**

**Interporto Bologna s.p.a.**, C.F. e P.I. 00372790378, con sede legale presso Palazzina Doganale snc 40010 Interporto Bologna Bentivoglio (BO), in persona del Presidente e legale rappresentante Marco Spinedi, nato a Roma il 21.09.1954, domiciliato agli effetti della carica presso la sede sociale, nel prosieguo denominata anche "Interporto" o "Soggetto attuatore";

E .....

\_\_\_\_\_, C.F./P.I. \_\_\_\_\_ con sede legale ..... in persona del sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di ..... domiciliato agli effetti della carica presso la sede sociale, nel prosieguo denominata anche "ditta appaltatrice" o soltanto "ditta",

e quando congiuntamente "le Parti"

si conviene e si stipula quanto appresso.

#### **Premesso che:**

- ai sensi del d.l. 6.05.2021, n. 59 convertito in l. 1.07.2021, n. 101, portante "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*" e, in particolare, del relativo art. 1, comma 2, lett. c), punto 4 (b), e comma 2<sup>quater</sup>) relativi all'acquisto di mezzi di movimentazione - *Sub investimento 2*): transtainer/gru/reach stacker e locotrattori, sono stati emanati il decreto interministeriale MIMS-MEF n. 412/2021 e il successivo decreto direttoriale 12 gennaio 2022, n. 1 (recante il relativo bando) inerenti alla misura che definisce la destinazione delle risorse per gli investimenti volti a incentivare, nell'ambito del rinnovo del materiale rotabile per il trasporto ferroviario delle merci, la sostituzione dei mezzi per il trasporto intermodale [*Sub - investimento 2*: rinnovo dei mezzi per il trasporto intermodale (locotrattori, transtainer, gru)];
- a seguito dell'espletamento della relativa procedura competitiva, Interporto Bologna s.p.a. (di seguito, "*Interporto*"), con D.M. 312 del 30.09.2022 registrato alla Corte dei Conti in data 18.10.2022 al n. 2730 di assegnazione delle risorse per il rinnovo dei mezzi di movimentazione, è stato ammesso, fra altri, al detto finanziamento e si visto così riconoscere un contributo pubblico di € 4.319.597,33 per l'acquisto di nn. 2 (due) gru a portale su rotaia (RMG);
- la fornitura di cui trattasi sarà finanziata, oltre che attraverso una quota maggioritaria di risorse proprie di Interporto, per la restante quota parte anche con le dette risorse provenienti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di cui all'art. 1 del d.l. n. 59/2021 conv. con modif. dalla l. n. 101/2021;

- i tempi ristrettissimi e vincolanti, nonché i correlati obiettivi, previsti nel cronoprogramma ministeriale per l'acquisizione della fornitura di cui trattasi e la relativa possibile compromissione, in ordine alla fornitura di cui trattasi, hanno motivato il ricorso alla procedura telematica aperta ex art. 60 comma 3 del Lgs. n.50/2016, anche in ragione del non perfezionamento (per mancato superamento da parte di tutti i concorrenti della soglia di sbarramento tecnico) della precedente procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara bandita ex art. 63, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 50/2016, siccome richiamata dall'art. 48, comma 3, del D.L. n. 77/2021;
- all'esito della suddetta procedura di gara esperita ex art. 60, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, siccome richiamata dall'art. 48, comma 3, del d.l. n. 77/2021, è risultata aggiudicataria dell'appalto di fornitura in intestazione la ditta \_\_\_\_\_ che ha offerto un prezzo di Euro \_\_\_\_\_; + I.V.A. comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 96.000 non assoggettabili a ribasso d'asta;
- che l'offerta della ditta \_\_\_\_\_ è valida e le verifiche effettuate hanno confermato la regolarità della documentazione e la rispondenza dei requisiti prescritti alle dichiarazioni rese in sede di gara;
- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara

**Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:**

**ART. 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto.**

Formano parte integrante ed interpretativa del presente contratto:

- le premesse sopra menzionate;
- il bando e gli atti di gara della procedura telematica aperta ex art. 60 comma 3 del Lgs. n.50/2016;
- l'offerta della ditta
- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- la polizza di garanzia;
- il piano di sicurezza e di coordinamento PSC redatto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

I sopra richiamati documenti, sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, sono depositati agli atti di Interporto Bologna Spa e, come sopra precisato, si intendono facenti parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati.

**ART. 2 - Oggetto dell'appalto**

INTERPORTO appalta alla ditta \_\_\_\_\_, che accetta, la fornitura di n. 2 (due) gru a portale su rotaia (RMG) nuove di fabbrica con le caratteristiche di cui al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale comprensiva di progettazione, produzione, consegna in loco, imballaggio e assicurazione di trasporto, eventuale sdoganamento, scarico, installazione e tutti i relativi collaudi, istruzione e formazione del personale, nonché tutto quanto occorrente per la loro messa in servizio, presso l'ampliamento del Terminal ferroviario di Bologna Interporto – 40010 Interporto Bologna- Bentivoglio BO

**ART. 3 – Durata dell'appalto - termini essenziali e vincolanti dell'appalto – penali –**

3.1. L'affidatario si impegna ad espletare la fornitura sollecitamente in base alla tempistica convenuta con la Committente e ad ultimare la fornitura stessa entro e non oltre la data del 31.03.2025 con la consegna delle gru e il completamento di tutti gli

adempimenti, collaudi ecc., per la messa in servizio delle stesse, nonché di tutta la documentazione finalizzata all'emissione del certificato di verifica di conformità che, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà effettuata entro 60 giorni dall'ultimazione delle prestazioni.

- 3.2 Resta inteso tra le Parti, dichiarandosi la ditta pienamente edotta e ben consapevole della fondamentale previsione qui riportata, che il pieno rispetto delle tempistiche previste per l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'affidatario con il presente contratto riveste carattere vincolante ed essenziale per Interporto, tenuto conto che il mancato rispetto delle predette tempistiche potrebbe determinare la perdita del contributo concesso e per l'effetto motivare la rivalsa nei confronti del fornitore inadempiente.
- 3.3 Rispetto ai termini di adempimento sopra definiti (v. *supra* comma 1 di questo articolo) nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso da parte della ditta nell'esecuzione della fornitura richiesta. Peraltro, in caso di ritardo non imputabile a Interporto, ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016, saranno applicate penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte della ditta che saranno commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto stesso. Considerato il carattere tassativo e vincolante dei termini di adempimento anche avuto riguardo alla vincolatività del cronoprogramma ministeriale, si determinano le seguenti penali: per l'inadempimento rispetto ai termini intermedi di scadenza della fornitura si determina la penale nella misura giornaliera dello 0,8 per mille dell'ammontare netto contrattuale; per l'inadempimento rispetto al termine finale di espletamento della fornitura fissato per il 31.03.2025, si determina la penale nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Le penali non potranno comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
- 3.4 L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti da Interporto Bologna spa a causa dei ritardi.
- 3.5 La rifusione delle spese sostenute da Interporto per porre rimedio a ritardi e/o inadempimenti contrattuali della ditta affidataria del presente contratto di appalto, così come l'applicazione di eventuali penali, potranno formare oggetto di compensazione.

#### **ART. 4 - corrispettivo dell'appalto – revisione prezzi**

4.1 L'appalto complessivo della fornitura ammonta ad € \_\_\_\_\_ (lettere), oneri per la sicurezza compresi, oltre a I.V.A.

4.2 La ditta espressamente dichiara con la sottoscrizione del presente Contratto a tutti gli effetti che: - ha bene esaminato, valutato ed approvato tutti i documenti inerenti all'appalto; - conosce appieno la portata dell'appalto e tutti gli oneri che ne derivano; - riconosce l'appalto potersi compiere alle condizioni e con le modalità stabilite nel presente contratto; l'offerta presentata è confermata in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, dato ciò, che è totalmente remunerativa delle prestazioni che saranno rese.

4.3 Trattandosi di appalto bandito successivamente al 27 Gennaio 2022, ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27 Gennaio 2022, n. 4 e dell'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi, fermo restando quanto

previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

4.4 Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l'appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura/servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.

4.5 Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 4.4., esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.

4.6 Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C., conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

4.7 E' comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni/servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto. In tal caso il RUP procede secondo quanto previsto al precedente comma 4.6.

4.8 Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture/servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

4.9 Avendo l'operatore economico iscritto riserve sugli atti dell'appalto, sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi del precedente comma 4.6. è altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

4.10 E' altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

4.11 Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

#### **ART. 5 - pagamenti - tracciabilità dei flussi (L.136/2010)**

5.1 Il pagamento dei ratei relativi alla consegna delle gru verrà effettuato, secondo le tempistiche che saranno convenute con la Committente ai sensi dell'art. 4.1. del Disciplinare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione tramite positivo riscontro documentale/audit, attestato dal Responsabile del Procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità, corrispondenza e qualità rispetto alle prescrizioni previste nella Documentazione di Gara nel suo complesso. Il pagamento relativo all'ultimo rateo, comprensivo anche dell'effettuazione dei collaudi, della verifica di conformità e della messa in servizio delle gru verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica di conformità da parte del Collaudatore nominato dalla Committente, attestato dal Responsabile del Procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità, corrispondenza e qualità rispetto alle prescrizioni previste nella Documentazione di Gara nel suo complesso.

5.2 I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario, con esclusione di responsabilità per Interporto da indicazioni erronee da parte della ditta appaltatrice o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario, sul numero di conto corrente dedicato o, nel caso di conto corrente già esistente, della sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 136/2010, che la ditta ha comunicato e trovasi allegato al presente contratto le cui eventuali successive variazioni quest'ultima si impegna a comunicare a Interporto entro 7 giorni.

5.3 Le fatture dovranno essere esclusivamente emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal d.m. 3 aprile 2013, n. 55 e Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017), con indicazione di CIG, CUP e oggetto del presente Contratto e dovranno riportare il seguente **codice SDI: 0ICOZN** (Leggasi: zero, lettera I, lettera C, lettera O, lettera Z, lettera N) ed essere emesse come PA in regime iva ordinaria e **non in split Payment**.

5.4 Ai fini del pagamento dei suddetti importi sarà richiesta la verifica di regolarità contributiva, come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), o documento/dichiarazione equipollente. In caso di irregolarità Interporto procederà a sospendere i pagamenti.

5.5 La ditta si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010.

567 L'inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

5.7 Qualora Interporto venga a conoscenza della esistenza di un debito rimasto inadempito dalla ditta nei confronti dei suoi dipendenti o ausiliari o degli Enti previdenziali, per prestazioni eseguite in suo favore in adempimento del presente contratto, avrà facoltà di risolvere il contratto e sospendere immediatamente il pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti, accantonandoli per conto di chi spettino fino a quando sia accertata la effettiva sussistenza o meno di tale debito.

## **ART. 6 Garanzia definitiva**

6.1 La ditta appaltatrice ha costituito cauzione definitiva (ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 19.01.2018 n. 31 ) dell'importo di € \_\_\_\_\_ mediante polizza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_, emessa da \_\_\_\_\_. La garanzia definitiva prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

6.2 In caso di inadempimento contrattuale, Interporto avrà diritto di incamerare la cauzione definitiva. Interporto potrà richiedere alla ditta la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere alla ditta stessa.

## **ART. 7 – responsabilità – obblighi e relative penali**

7.1 La ditta assume su di sé ogni responsabilità connessa con l'esecuzione dell'appalto oggetto del presente contratto ed è, pertanto, tenuta all'osservanza di tutte le leggi, le norme e regolamenti vigenti in materia.

**7.2 Ai fini dell'assolvimento degli obblighi introdotti dall'art. 47 del D.L. 77/2021 (come convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, come stabilito dall'art. 47, commi 3 e 3 bis, gli Operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta), devono impegnarsi, nel caso di aggiudicazione della procedura ed entro 6 mesi dalla stipula del contratto a consegnare alla Stazione appaltante quanto segue:**

- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47 comma 3 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021);
- la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità) ed una relazione che chiarisca l'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge ed illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'Operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47 comma 3 bis del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021).

L'impegno all'assolvimento degli obblighi di cui al comma 3 bis, in osservanza alle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'art. 47 comma 8 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 viene richiesto anche agli Operatori economici con più di cinquanta dipendenti.

L'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 47 commi 3 e 3 bis comporta l'applicazione di una sanzione giornaliera a titolo di penale pecuniaria e/o la risoluzione del contratto di cui al successivo art.13. La sanzione è giornaliera può essere compresa tra lo 0,6 ‰ e l'1 ‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, a seconda della gravità dell'inadempimento. In ogni caso, la penale non può comunque superare, complessivamente, il 20% (venti percento) dell'ammontare netto contrattuale.

I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3bis sono pubblicati ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

In attuazione dell'art. 47, comma 4, ultimo capoverso, e di quanto previsto nella Lettera di invito gli Operatori Economici devono altresì impegnarsi in caso di aggiudicazione del contratto ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. La percentuale di incremento indicata deve essere assicurata con riferimento ad entrambe le tipologie. Per il calcolo della percentuale di incremento si rinvia alle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'art. 47 comma 8 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021. Le nuove assunzioni da destinare all'occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinati disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparative più rappresentative a livello nazionale. Il rispetto dell'impegno sopra dichiarato sarà oggetto di specifica verifica di conformità da parte della stazione appaltante.

L'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 47 comma 4 comporta l'applicazione di una sanzione giornaliera a titolo di penale pecuniaria e/o la risoluzione del contratto di cui al successivo art. 13. La sanzione è giornaliera può essere compresa tra lo 0,6 ‰ e l'1 ‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, a seconda della gravità dell'inadempimento. In ogni caso, la penale non può comunque superare, complessivamente, il 20% (venti percento) dell'ammontare netto contrattuale.

7.3. Le attività oggetto del contratto dovranno essere svolte dalla ditta o da soggetti facenti parte della relativa organizzazione e/o posti alla diretta dipendenza e coordinamento della ditta stessa, senza che possa configurarsi alcun vincolo di subordinazione di detto personale con Interporto.

7.4 La ditta dichiara che il personale impiegato nelle predette attività ha le competenze per l'esecuzione delle stesse ed assicura che il personale utilizzato nelle attività previste nel presente contratto sia in possesso dei requisiti di moralità e professionalità adeguati alla fornitura da prestarsi.

7.5 La ditta provvederà sotto la propria esclusiva responsabilità all'osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti relative al personale utilizzato con il presente contratto,

esonero pertanto espressamente Interporto da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo con riferimento, in particolare, sia alla parte retributiva che normativa del rapporto.

7.6 Tutto il personale impiegato nel servizio affidato con il presente contratto dovrà comunque osservare le disposizioni di legge e tutti gli eventuali ordini delle autorità preposte.

7.7 La ditta si impegna ad osservare e far osservare tutti gli obblighi in materia fiscale e di previdenza, assistenza e assicurazioni sociali, derivanti da disposizioni di leggi e di regolamenti in vigore e ad assicurare al personale impiegato il trattamento economico e normativo stabilito dalle norme contrattuali collettive in vigore, pena la risoluzione del contratto ex art.1456 c.c. e conseguente risarcimento dei danni.

7.8 La ditta si impegna a trasmettere a INTERPORTO, almeno entro e non oltre 15 giorni prima della consegna presso l'Interporto di Bologna del materiale finalizzato alla installazione delle due gru, specifica polizza di assicurazione di cui al punto 29 lett. b) della lettera di invito di cui all'art. 1 del presente contratto.

#### **ART. 8 - tutela dei lavoratori e norme in materia di sicurezza**

8.1 La ditta si obbliga ad osservare integralmente le norme e le prescrizioni sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e a corrispondere al personale il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di settore.

8.2 La ditta si obbliga inoltre a:

- osservare tutte le norme antinfortunistiche adottando ed osservando nell'effettuazione del presente appalto tutte le misure di prevenzione e protezione previste da leggi e regolamenti nonché tutte le cautele imposte dalle norme di comune prudenza e quelle ulteriori richieste dalla natura dell'attività svolta;
- utilizzare macchine, attrezzature e quant'altro occorra per l'espletamento della fornitura appaltata con il presente contratto, conformi alle norme di legge;
- adottare ai fini della consegna e dell'installazione e messa in servizio delle gru tutte le misure di sicurezza riportate nel PSC richiamato nel presente contratto in quanto allegato allo stesso;
- adottare, al fine di assicurare il rispetto dell'ambiente, tutti gli accorgimenti opportuni.

#### **ART. 9 – ulteriori obblighi a carico dell'appaltatore**

La ditta si impegna a comunicare tempestivamente a INTERPORTO ogni modifica degli assetti proprietari, della propria struttura e dei suoi rappresentanti, nonché degli organismi tecnici e amministrativi e a produrre, in tali casi, la documentazione, necessaria per la gestione dell'appalto, eventualmente richiesta da INTERPORTO.

#### **ART. 10 – subappalto – divieto di cessione del contratto**

10.1 Il subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 come richiamato al paragrafo 10 del Disciplinare di gara e nei termini e responsabilità riportati nel suddetto paragrafo di quest'ultimo.

10.2 L'Operatore economico si impegna ad imporre ai propri eventuali subappaltatori i medesimi obblighi assunti nei confronti di Interporto nell'ambito del presente contratto.



10.3 A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), del D.Lgs 50/2016, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

#### **ART. 11 – manleva**

11.1 La ditta garantisce in ogni tempo Interporto contro ogni pretesa di terzi derivante da un proprio inadempimento, anche parziale, delle norme contrattuali, nonché da ogni e qualsiasi pretesa derivante da fatto illecito proprio e/o dei rispettivi commessi, dipendenti e fornitori, anche in riferimento alla normativa in tema di sicurezza.

11.2 Interporto è completamente estraneo ai rapporti intercorrenti fra la ditta, ed i relativi fornitori, cosicché Interporto rimane assolutamente sollevato da ogni richiesta o pretesa che potesse venire avanzata dai fornitori, comunque e per qualsiasi rapporto intercorrente con la ditta, sia direttamente che indirettamente.

11.3 La ditta assume su di sé ogni responsabilità civile, penale, fiscale ed amministrativa derivante dall'espletamento della fornitura; in particolare si impegna a manlevare Interporto nel caso in cui questo sia chiamata a pagare alcunché a titolo di retribuzioni, contributi, premi, sanzioni, rivalsa INAIL di ogni genere, risarcimento danni per ogni fatto imputabile alla ditta stessa.

11.4 La ditta si assume in via esclusiva la responsabilità per danni e oneri derivanti dal fatto illecito del personale impegnato con il presente appalto nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2049 c.c. (Responsabilità dei padroni e dei committenti), sia che tali danni colpiscano beni mobili o immobili interportuali, ovvero persone alle dipendenze di Interporto o dalla stessa incaricate di accedere all'area interessata dal servizio, sia che tali danni colpiscano cose della ditta e/o persone dipendenti dalla suddetta e/o esplicanti attività per quest'ultima, sia che colpiscano terzi o cose di terzi.

11.5 La ditta manleva ed esonera Interporto da ogni responsabilità per gli eventuali infortuni di cui rimanesse vittima il personale a qualsiasi titolo impiegato per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto, che siano imputabili agli oneri ed alla responsabilità della ditta stessa.

11.6 Le Parti convengono espressamente che ove Interporto sia chiamato a rispondere solidalmente in virtù dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, dell'art. 26, comma 4 del d.lgs. n. 81/2008 e/o dell'art.35 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2003 (come modificato dall'art.13 ter del Decreto legge 22.06.2012, n.83, come convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n.134) e delle eventuali successive modificazioni normative in materia, la stessa avrà in ogni caso diritto a chiedere alla ditta il rimborso immediato delle somme erogate, maggiorato degli interessi legali, salvo il diritto alla compensazione con qualsiasi somma a qualunque titolo dovuta alla ditta.

#### **ART. 12 - MOG - Codice Etico – Protocollo d'Intesa – Patto di Integrità**

12.1 La ditta si impegna a rispettare il “Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs 231/01” ed il “Codice Etico” della Committente scaricabile dalla pagina del sito <https://www.interporto.it/disposizioni-generalie25> di INTERPORTO.

12.2 La ditta si impegna inoltre a rispettare per quanto di competenza il Protocollo di Intesa ed il Patto di Integrità scaricabile dalla pagina <https://www.interporto.it/protocolli-di-intesa-patti>

di-integrita-e61 del sito di INTERPORTO.

12.3 I suddetti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e la ditta dichiara di averne preso particolareggiata e completa conoscenza.

12.4 In caso di violazione delle norme contenute nei predetti documenti INTERPORTO avrà diritto di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto di risarcimento degli eventuali danni subiti.

### **ART. 13 – Risoluzione – Recesso**

13.1 Le Parti convengono espressamente che il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui la ditta:

- si avvalga, per l'esecuzione del servizio, di lavoratori senza regolare rapporto di lavoro;
- risolva ovvero faccia risolvere, non rinnovi ovvero non faccia rinnovare, non stipuli ovvero non faccia stipulare le polizze assicurative;
- non esegua, senza giustificato motivo, ogni eventuale disposizione che, in materia di sicurezza, venga segnalata da Interporto medesimo o dal personale dallo stesso incaricato al riguardo derivante dal rispetto degli obblighi in tema di sicurezza e prevenzioni degli infortuni;
- sia soggetta a procedure esecutive ovvero a protesti ovvero a procedure concorsuali, od il suo legale rappresentante, sia assoggettato a procedimenti penali e/o amministrativi passati in giudicato per violazione delle norme in materia di appalti o per violazione delle norme sul lavoro, la sicurezza e la salute dei lavoratori.

13.2 Le Parti convengono inoltre espressamente che Interporto si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione o al recesso dal contratto di appalto in danno del Fornitore ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 e dell'art. 109 del D.Lgs.50/2016.

13.3 . Anche ai sensi del precedente art. 4 , il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

13.4 Ai fini della dell'esercizio della risoluzione o del recesso dal contratto Interporto invierà alla ditta affidataria semplice comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A/R. o a mezzo PEC ai recapiti riportati nel presente contratto.

### **ART. 14 – Legge applicabile - Richiamo alla normativa di legge - Controversie e foro esclusivo competente**

14.1 Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

14.2 L'appalto è regolato, per quanto non previsto nel presente contratto, dalla disciplina normativa vigente applicabile, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii ed il codice civile.

14.3 Per tutte le controversie derivanti da o in ogni caso connesse al presente Contratto è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria ordinaria italiana, individuata esclusivamente in ragione della sede di Interporto Bologna spa e del valore del contratto indicato al punto 4 del presente contratto.

### **ART. 15 – domicilio delle parti**

A tutti gli effetti, le parti eleggono domicilio:

Interporto Bologna spa presso Palazzina Doganale snc 40010 Interporto Bologna Bentivoglio (Bo) -Pec [interporto@pec.interporto.it](mailto:interporto@pec.interporto.it)

La ditta

..... Pec .....

### **ART.15 – Privacy**

Interporto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 101/2018 informa la ditta che tratterà i dati contenuti nel presente Contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività ivi previste e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, così come meglio indicato nell'informativa completa disponibile sul sito web di Interporto al seguente link <https://www.interporto.it/l-azienda-s1>.

### **Art. 16 Registrazione**

Tutte le spese di registrazione del presente contratto sono a carico della ditta affidataria dell'appalto.

### **ART 17 – approvazione specifica clausole**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. la ditta e dichiara di approvare specificamente quanto stabilito negli artt. 3 (durata -termini essenziali e vincolanti dell'appalto - penali); art. 4 (corrispettivo dell'appalto – revisione prezzi); art. 5 (pagamenti- tracciabilità); art. 7 (responsabilità -obblighi e relative penali); art. 11 (manleva); art. 12 MOG - Codice Etico – Protocollo d'Intesa – Patto di Integrità ); art. 13 (risoluzione- recesso); art. 14 (Legge applicabile – richiamo alla normativa di legge - Controversie e foro esclusivo competente).

Firme